

18 OTT 2018

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI NOCERA INFERIORE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13

Seduta Pubblica Sessione Straordinaria

1^ Convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO.-

L'anno duemilaDICIOTTO il giorno 16 del mese di **OTTOBRE** alle ore 10,25, nella sala delle adunanze consiliari, previo avviso scritto, notificato in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza dell'Avv. Fausto De Nicola con l'intervento dei seguenti Consiglieri:

Presenti			Presenti		
TORQUATO	Manlio – SINDACO	SI	13) SALOMONE	Raffaele	SI
01) ALFANO	Antonio	SI	14) CAPALDO	Ilario	SI
02) FERRIGNO	Carlo	SI	15) DE MAIO	Paolo	SI
03) FERRARA	Annarita	SI	16) PEPE	Luigi	NO
04) DELLA PORTA	Anna	SI	17) GIORDANO	Giancarlo	SI
05) DE NICOLA	Fausto	SI	18) STILE	Vincenzo	SI
06) CITARELLA	Manuela	SI	19) D'ACUNZI	Pasquale	SI
07) ROSATI	Aniello	NO	20) DELLA PORTA	Giuseppe	SI
08) D'ALESSIO	Saverio	SI	21) BORZI	Elio	NO
09) DELLA MURA	Gennaro	SI	22) LANZETTA	Tonia	SI
10) PASSERO	Luciano	SI	23) SCHIAVO	Alfonso	SI
11) IANNOTTI	Umberto	SI	24) SPINELLI	Vincenzo	SI
12) GUERRITORE	Renato	SI			

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Maria BISOGNO. Il Presidente, invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento in oggetto.



In continuazione di seduta il Presidente del Consiglio chiede al Sindaco di illustrare l'argomento al III ed ultimo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato".

Presenti 22 (Sindaco, Alfano, Ferrigno, Ferrara, Della Porta Anna, De Nicola, Citarella, D'Alessio, Della Mura, Passero, Iannotti, Guerritore, Salomone, Capaldo, De Maio, Giordano, Stile, D'Acunzi, Della Porta Giuseppe, Lanzetta, Schiavo e Spinelli).

Il Sindaco dà lettura di ampi stralci della proposta di delibera agli atti e si compiace dell'attività di potenziamento della trasparenza promossa dall'Amministrazione.

Al termine della relazione il presidente dichiara aperta la discussione

Interviene il consigliere Lanzetta che si congratula per la proposta di cui si discute ed auspica che sia il segno di un approccio nuovo e più partecipativo dell'Amministrazione.

A conclusione il Presidente, preso atto che non ci sono richieste di intervento, invita il Segretario Generale a procedere alla votazione per appello nominale, sull'emendamento che si allega agli atti.

La votazione dà il seguente esito:

presenti e votanti 22 (Sindaco, Alfano, Ferrigno, Ferrara, Della Porta Anna, De Nicola, Citarella, D'Alessio, Della Mura, Passero, Iannotti, Guerritore, Salomone, Capaldo, De Maio, Giordano, Stile, D'Acunzi, Della Porta Giuseppe, Lanzetta, Schiavo e Spinelli).

Voti favorevoli 22


Il Presidente udito l'esito della votazione dichiara approvata all'unanimità la proposta di delibera al III punto all'ordine del giorno "Approvazione Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato".

Con votazione per alzata di mano che dà lo stesso esito precedentemente riportato si approva l'immediata esecutività del seguente deliberato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il novellato articolo 1, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n° 97 (noto come decreto FOIA – Freedom Of Information Act), ridefinisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più solo al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni



istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;

- che, al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, l'ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:

a) l'accesso documentale di cui agli articoli. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ed ii., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;

b) l'accesso civico "semplice", previsto dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto n. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni;

c) l'accesso civico "generalizzato", disciplinato dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 5-bis del decreto trasparenza, anch'esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;

RICHIAMATA la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1309 del 28 dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) avente ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013" con la quale tale Authority, considerata la notevole innovazione della disciplina dell'accesso generalizzato, suggerisce ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi all'accesso;

VISTO l'allegato "Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato", composto di n° 12 articoli più allegati (modulistica), e ritenuto meritevole di approvazione (allegato A);

RICHIAMATA la potestà regolamentare dei Comuni sancita dall'art. 7 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 42 - comma 4°, nonché l'art. 48 - comma 1°, del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267, in ordine alle competenze del Consiglio e della Giunta Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali"

VISTO il verbale della Commissione AA.GG. che ha approvato il Regolamento de quo all'unanimità dei presenti;

DATO atto che la presente deliberazione non comporta la necessità di copertura finanziaria;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Segretario Comunale - Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Riportato l'esito delle votazioni **presenti e votanti 22 voti favorevoli 22**

DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato", composto di n° 12 articoli ed relativa modulistica (Allegato A);
- 2) di dare atto che il predetto "Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato", entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del presente atto deliberativo di approvazione;
- 3) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente;
- 4) di comunicare l'approvazione del regolamento a tutti gli uffici, per i futuri adempimenti di competenza;
- 5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

Per ciò che riguarda gli interventi integrali relativi al presente punto all'o.d.g. si rinvia al resoconto stenografico della seduta.



COMUNE DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

ALLEGATO ALLA DELIBERA

DI C. C. N° 13 DEL 16 OTT 2018

AFFARI GENERALI



Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "decreto trasparenza" il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- b) "accesso civico" l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall'art. 5, c. 1, del decreto trasparenza;
- c) "accesso generalizzato" l'accesso previsto dall'art. 5, c. 2, del decreto trasparenza.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l'effettivo esercizio dei seguenti diritti:

- l'accesso civico, che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
- l'accesso generalizzato che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto delle esclusioni e limiti.

E' escluso dall'ambito oggettivo del presente Regolamento l'accesso documentale disciplinato dalla legge n.241/1990, per cui si rinvia a separato provvedimento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 12.01.1998 e s.m.i.

Art. 3 Legittimazione soggettiva

1. L'esercizio dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

2. L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non devono essere generiche ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.

3. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l'Amministrazione dispone.

4. Non sono nemmeno ammissibili domande di accesso generalizzato per un numero irragionevole

di documenti, tali cioè da comportare un carico di lavoro in grado di pregiudicare in modo serio e immediato il buon funzionamento dell'ente. Tali circostanze dovranno essere adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto.

5. Resta escluso che, per rispondere alla richiesta di accesso civico generalizzato, l'ente abbia l'obbligo di formare, raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano in suo possesso. L'ente non ha l'obbligo di rielaborare dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma deve consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'ente stesso.

Art. 4 Istanza di accesso civico e generalizzato

1. L'istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale». Pertanto, ai sensi dell'art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:

a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;

b) l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;

c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

d) trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

2. Resta fermo che l'istanza di accesso può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici e che laddove non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

3. Se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico "semplice", essa è diretta al Dirigente responsabile della pubblicazione dei dati, individuato in base all'oggetto della richiesta stessa.

4. Se l'istanza ha per oggetto l'accesso generalizzato, l'istanza va indirizzata al Dirigente dell'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.

5. L'istanza di accesso non richiede motivazione alcuna.

6. Le istanze di accesso generalizzato vengono acquisite al protocollo informatico dell'Ente, che assegna l'istanza al Dirigente del Settore destinatario della trattazione, individuato per competenza



in base all'oggetto della richiesta, nonché al Settore Affari Generali per l'inserimento nel registro all'uopo istituito.

7. Il RPCT, al quale vanno comunque trasmesse, per conoscenza, le istanze di accesso civico e generalizzato da parte del servizio protocollo, può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle medesime.

Art. 5 Responsabili del procedimento

1. I Dirigenti dei Settori Comunali, attraverso i Responsabili degli uffici da loro appositamente incaricati, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

2. Responsabile dei procedimenti di accesso di cui al precedente art. 2 è il Responsabile del Settore in cui è incardinato l'ufficio competente, individuato in base al precedente art. 4, commi 3 e 4, il quale può affidare ad altro dipendente l'attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità.

3. I Dirigenti dell'Amministrazione comunale ed il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza controllano ed assicurano la regolare attuazione dell'accesso sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.


4. Nel caso di istanze per l'accesso civico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ha l'obbligo di segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale all'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; la segnalazione degli inadempimenti viene effettuata anche al vertice politico dell'amministrazione e all'Organismo Indipendente di Valutazione ai fini dell'attivazione dei procedimenti di rispettiva competenza in tema di responsabilità.

Art. 6 Soggetti controinteressati

1. Il Responsabile cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti contro interessati, è tenuto a dare ad essi comunicazione, mediante invio di copia della stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.

2. I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, c. 2 del decreto trasparenza:

- a) protezione dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003;
- b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione;
- c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.



3. Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all'amministrazione comunale (componenti degli organi di indirizzo, segretario generale, responsabili di P.O., dipendenti, componenti di altri organismi).

4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'Amministrazione comunale provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

5. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Art. 7 Termini del procedimento

1. Il procedimento di accesso civico e generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato del Dirigente del Settore competente - ovvero del Responsabile della relativa P.O. in caso di sua assenza o incompatibilità - nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza, che comunica il relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

2. In caso di accoglimento, il Responsabile di cui al comma 1 provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

3. Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, il Responsabile di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

4. Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, il Responsabile di cui al comma 1 deve motivare l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso con riferimento ai casi di inammissibilità della richiesta ovvero ai casi e limiti stabiliti dall'art. 5-bis del decreto trasparenza.

5. L'accoglimento della domanda comporta per il richiedente l'obbligo di rimborsare all'ente costi di riproduzione e diritti sulla base delle tariffe al momento vigenti per i servizi a domanda individuale.

Art. 8 Eccezioni assolute all'accesso generalizzato

1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso:



1.1.) nei casi di segreto di Stato (cfr. art. 39, legge n. 124/2007) e nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato), inclusi quelli di cui all'art. 24, c. 1, legge n. 241/1990. Ai sensi di quest'ultima norma il diritto di accesso è escluso:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
- b) nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività dell'Ente diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

1.2.) nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:

- il segreto militare (R.D. n.161/1941);
- il segreto statistico (D.Lgs 322/1989);
- il segreto bancario (D.Lgs. 385/1993);
- il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);
- il segreto istruttorio (art.329 c.p.p.);
- il segreto sul contenuto della corrispondenza (art.616 c.p.);
- i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art.15, D.P.R. 3/1957);
- i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice privacy); art. 7-bis, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013);
- i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013);
- i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (divieto previsto dall'art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013).

2. Tale categoria di eccezioni all'accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni il Responsabile è tenuto a rifiutare l'accesso trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.

3. Nella valutazione dell'istanza di accesso, il Responsabile deve verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma.

4. Per la definizione delle esclusioni all'accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 5-bis del decreto trasparenza, che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 9 Eccezioni relative all'accesso generalizzato

1. I limiti all'accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che il Dirigente interessato deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

2. L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative riguardanti attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché i dati, i documenti e gli atti prodromici all'adozione di provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti e le informazioni concernenti le attività connesse con la pianificazione, l'impiego e l'addestramento delle forze di polizia;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto in relazione alla peculiarità della fattispecie e dello stato del procedimento penale:

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmessi all'Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali;

- i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Ente. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l'istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa o compromettere la decisione finale;

- le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti pubblici o privati su cui l'ente esercita forme di vigilanza;

- verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei lavori;

- verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi condotti su attività e soggetti privati nell'ambito delle attribuzioni d'ufficio;
 - pareri legali redatti dagli uffici comunali, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.

3. L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.8. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
 - relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite, fornite all'Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge;
 - la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni, ex D.Lgs. n. 196/2003;

- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

4. Il Comune è tenuto a verificare e valutare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso ed il pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile.

5. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

6. L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

7. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.

Art. 10 Richiesta di riesame

1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico e generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto al precedente art. 7, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, possono presentare, nel termine di cinque giorni, richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato nei termini di legge.

2. Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

3. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Art. 11 Motivazione del diniego all'accesso

1. Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di limiti all'accesso generalizzato, sia per quelli connessi alle eccezioni assolute, sia per le decisioni del RPCT, gli atti devono essere adeguatamente motivati.

Art. 12 Impugnazioni

1. Avverso la decisione del Dirigente del Settore competente il richiedente l'accesso civico e generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010. Il termine di cui all'art. 116, c. 1, Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente l'accesso generalizzato si sia rivolto al difensore civico, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza allo stesso.

2. In alternativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore). Il ricorso deve essere notificato anche all'Amministrazione interessata.

3. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica all'Amministrazione. Se il Dirigente interessato non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

4. Se l'accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.



MODULISTICA

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013



Al Dirigente del Settore _____

e.p.c. Al Responsabile della Trasparenza

Comune di Nocera Inferiore (Sa)

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____ Nato/a _____
_____ il _____ Residente in _____
_____ (prov. _____) Via _____ n. _____
email _____ Tel _____
fax _____

CHIEDE

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013 (cd. Accesso civico semplice), la pubblicazione del documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito del Comune di Nocera Inferiore, o risulta pubblicato parzialmente:

DICHIARA

Di voler ricevere quanto richiesto:

personalmente presso _____

al proprio indirizzo di posta elettronica certificata _____

al n. di fax _____.

Indirizzo per le comunicazioni:

Si allega copia del proprio documento di identità.

Luogo e data _____

Firma per esteso leggibile _____

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta. I dati personali saranno trattati dal Comune di Nocera Inferiore per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di cui sopra, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003.



RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

Al Dirigente del Settore _____

Comune di Nocera Inferiore (Sa)

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____ Nato/a _____
 _____ il _____ Residente in _____
 _____ (prov. _____) Via _____ n. _____
 email _____ Tel _____
 fax _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 (cd. Accesso civico generalizzato),
 disciplinanti il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti dal Comune di Nocera
 Inferiore

- il seguente documento: _____
- le seguenti informazioni _____
- il seguente dato _____

DICHIARA

Di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000
 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
 amministrativa.

Di voler ricevere quanto richiesto:

personalmente presso _____

al proprio indirizzo di posta elettronica certificata _____

al n. di fax _____.

Si allega copia del proprio documento di identità.

Luogo e data _____

Firma per esteso leggibile _____

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta. I dati personali saranno trattati dal Comune di Nocera Inferiore per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di cui sopra, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to *Avv. Fausto DE NICOLA*

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to *dott.ssa Maria BISOGNO*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P. O. AA.GG.
Dott.ssa Palmira SMALDONE

Lì.....18 OTT 2018.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune il giorno18 OTT 2018..... Per rimanervi per quindici giorni consecutivi
E non furono presentate opposizioni*

Lì18 OTT 2018.....
f.to **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O. AA. GG.**
dott.ssa Palmira SMALDONE

**L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE DELL'ATTO**

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la dinanzi estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine:

- Art. 134 comma 1° D. Lgs 267/00
Controllo Necessario*
- Art. 134 comma 3° D. Lgs 267/00*
- Art. 134 comma 4° D. Lgs 267/00*

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to *dott.ssa Maria BISOGNO*

Dal Municipio, lì18 OTT 2018.....